



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 28 luglio 2022

Al presidente dell'Unione Lombarda
degli Ordini Forensi
Avv. Angelo Proserpio

Via pec: segreteria@unionelombardaordiniforensi.it

Gentile Presidente,
in riferimento al quesito posto da codesta Unione datato 14 giugno 2022, si comunica che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 15 luglio scorso, ha assunto il seguente parere:

“Il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73. Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all'articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018– di sei mesi.”

Con i più cordiali saluti,

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria